

STATUTO

1) Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata:

"Società per l'Enciclopedia delle donne – Associazione culturale senza scopo di lucro"

con sede in Milano, via degli Scipioni

Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

2) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

3) Scopo dell'Associazione

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di riunire soggetti che intendano promuovere la massima diffusione possibile della conoscenza del valore e della storia delle donne. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso:

- la **costruzione di un repertorio enciclopedico**, denominato **Enciclopedia delle donne**, che raccoglie biografie informazioni, storie, materiali, relative a donne di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Le voci, riunite e pubblicate in un sito web (www.enciclopediadelledonne.it) sono firmate da studiose, studiosi, ricercatori, studenti, studentesse, da chiunque abbia una storia da proporre alle curatrici-fondatrici e la competenza necessaria a raccontarla;

-la **promozione del lavoro di ricerca atto a costruire detto repertorio** in tutti i contesti pertinenti (centri di studio, centri universitari, scuole di ogni ordine e grado, singoli gruppi di studio, iniziative individuali) anche attraverso la costituzione dei *NOE: nuclei operativi dell'enciclopedia delle donne*;

- la **formazione di persone** (esclusa quella diretta alla ricollocazione professionale) in grado di mantenere, aggiornare e implementare il sito che costituisce il supporto materiale del repertorio enciclopedico;

- l'organizzazione di mostre, convegni, eventi, conferenze, dibattiti, seminari, concorsi atti a promuovere il progetto dell'Enciclopedia e la sua massima diffusione;

- la pubblicazione, tramite stampa, supporti elettronici e Internet, di bollettini, cataloghi, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, con esclusione della pubblicazione di quotidiani.

4) Associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

1. SOCI FONDATAORI – tutti coloro che hanno dato vita all’associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurando altresì i mezzi finanziari iniziali.

2. SOCI ORDINARI – tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l’istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, onorari, finanziatori, che si distinguono in base all’ammontare della quota associativa versata.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all’interno dell’associazione degli stessi diritti e doveri.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

L’ammontare della quota associativa annuale è determinato dall’organo amministrativo e rimane fermo anche per gli anni successivi, fino a diversa deliberazione.

L’aspirante associato deve compilare apposita domanda, contenente i suoi dati anagrafici e versare contestualmente la quota associativa per l’anno solare in corso.

L’organo amministrativo ha facoltà di respingere la domanda d’associazione con provvedimento motivato, da inviare all’interessato a mezzo di lettera raccomandata o tramite posta elettronica entro un mese dalla presentazione della domanda.

L’organo amministrativo delibera altresì, con decisione motivata, sull’esclusione degli associati, che potrà avvenire per gravi inadempienze, azioni contrarie agli obiettivi dell’associazione, o per mancato pagamento della quota associativa annuale.

5) Organi dell'Associazione

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea e l’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).

È prevista la facoltà dell’Assemblea di deliberare la costituzione di un Collegio dei Revisori dei conti.

6) L'assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e delibera in ordine a:

- nomina dell’Organo Amministrativo;
- approvazione dei bilanci economici e finanziari preventivi e consuntivi;
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell’Associazione ed individuazione della destinazione del patrimonio residuo, fermo restando quanto previsto all’articolo 14) del presente statuto.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli associati iscritti alla data di convocazione, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, i quali dovranno rimanere depositati presso

la sede legale nei quindici giorni antecedenti la riunione, con diritto degli associati di prenderne visione.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno metà degli associati.

Gli associati sono convocati mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, nonché dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli aventi diritto mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, spediti almeno quindici giorni liberi prima della adunanza.

Si potranno integrare le modalità di convocazione dell'Assemblea esponendo l'avviso nella sede e sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato.

Nessun associato può essere portatore di oltre 5) deleghe.

L'Assemblea delibera con la maggioranza degli associati presenti. La nomina delle cariche sociali deve ottenere il voto favorevole di tutti gli associati fondatori, loro eredi o legatari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o da persona designata dal comitato direttivo o dagli associati presenti.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di ottenere copia dei verbali delle riunioni assembleari nonché dei bilanci approvati.

7) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, che durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la politica associativa e le finalità da raggiungere in ciascun anno, redige il bilancio economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, nonché le direttive di attuazione delle decisioni.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente scegliendolo al proprio interno all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli aventi diritto mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, spediti almeno otto giorni liberi prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio delibera, su qualunque argomento, con il voto unanime dei suoi membri in carica. Il Consigliere, che sia in conflitto di interessi su di una decisione, dovrà astenersi dalla votazione e in tal caso la deliberazione sarà presa con il voto favorevole di tutti gli altri consiglieri in carica.

Il processo verbale delle sedute è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può delegare ad alcuno dei suoi membri parte dei propri poteri.

Il consiglio direttivo deve agire sempre nel rispetto delle finalità e dei criteri stabiliti dalle curatrici e fondatrici dell'Enciclopedia delle donne. Essi sono espressi nel documento "l'Impresa", pubblicato sul sito www.enciclopediadelledonne.it e qui riportato in quanto parte integrante dell'iniziativa e, quindi, del presente Statuto:

L'impresa

Costruiamo l'*Enciclopedia delle donne*.

Ci sono tanti pezzi sparsi di questa enciclopedia possibile: Centri di documentazione, Librerie, Associazioni, Biblioteche, Archivi, Università, siti: ovunque la ricerca, la tessera del mosaico.

Contraccambiamo questo immenso lavoro, già avviato prima di noi (prima, prima, prima) con la costruzione di questa Enciclopedia, cioè un'operazione che da sempre si propone di radunare, illuminare, costruire e divulgare. Che cosa?

Intanto la conoscenza, nomi e cognomi. Ogni nome e cognome fa una storia, e ogni storia singola va in un paesaggio pieno di storie, e tutto diventa la Storia. Ma senza la storia delle donne - di tutte le donne - non si fa una bella Storia: si fanno degli schemi, delle approssimazioni, dei riassunti che non somigliano più a niente. E che fan danno.

L'altra cosa che si divulga da sé facendo una Enciclopedia delle donne è l'idea della libertà: la conoscenza delle donne in carne e ossa del passato e del presente, al pari dell'esperienza, sgretola le grate di quei pochi, limitati modelli a cui la loro vita

(destino, vocazione, intelligenza, desiderio) viene ancora ricondotta, ottusamente certo, ma con una ostinazione e una potenza (anche una prepotenza) che sorprende.

Questo, tante donne lo sanno da tanto tempo: ci mettiamo in fila, ci sentiamo eredi ed ecco il significato del secondo nome dell'Impresa: Specchio delle Dame. Tante volte infatti abbiamo ritrovato questo mettere insieme tanti ritratti di donne a dimostrare che la libertà di pensiero e di azione - dalla quale, peraltro, deriverà con la felicità personale una società più giusta - è possibile e auspicabile, non teoricamente, ma praticamente. Parole che vengono da ogni tempo (da Proba, da Christine de Pizan, da Cristina di Belgioioso, ma davvero, continuamente) e possono davvero illuminare, perché sono anche le nostre, spesso le stesse precise parole.

Quello *specchio delle brame* che ossessiona tante donne in carne e ossa può dunque utilmente diventare lo specchio delle dame, una miniera di storie da cui imparare la libertà, e mai cercare il verdetto.

Proprio perché è all'insegna della felicità possibile, l'Enciclopedia è una festa, una festa a inviti: chi scrive porta una persona come portasse qualcuno che vale la pena di conoscere.

Possiamo fare l'Enciclopedia che abbiamo in mente, solo qui, in rete, perché non abbiamo voluto darci dei limiti di spazio né di luogo: pensare un libro così sarebbe una follia, ma in rete, scommettendo sul futuro, si può fare.

La divulgazione la garantiremo, anche, facendo partecipare giovani e giovanissime e giovanissimi al lavoro grande che ci aspetta: in fondo è proprio per le nuove generazioni che montiamo tutto questo.

Nuclei dell'Enciclopedia delle donne verranno incoraggiati presso le scuole medie e superiori, affinché gruppi di studenti e studentesse possano costruire una propria voce, e firmarla.

Siamo particolarmente onorate della rete delle relazioni che abbiamo imbastito per preparare le prime cento voci: è bellissima per solidità, competenza, intelligenza e anche simpatia e gentilezza.

I contenuti dell'*Enciclopedia delle donne* sono pubblicati sotto una [licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5](#): possono essere ridistribuiti liberamente soltanto se vengono attribuiti ai rispettivi autori e

come appartenenti al progetto dell'Enciclopedia delle Donne e se non vengono utilizzati a scopo commerciale.

Le curatrici Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli desiderano soltanto che venga riconosciuto il loro ruolo di fondatrici dell'iniziativa e che dovunque si parli dell'*Enciclopedia delle donne* nel senso di questo progetto, esse vengano citate come tali.

8) L'Amministratore Unico

In alternativa al Consiglio Direttivo, l'associazione puo' essere amministrata da un Amministratore Unico, munito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e della legale rappresentanza con firma libera, di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

9) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con firma libera di fronte ai terzi ed in giudizio.

La legale rappresentanza spetta inoltre ai Consiglieri Delegati, nel limite della delega ricevuta.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio.

MEZZI FINANZIARI

10) Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione o del rinnovo dell'adesione, nella misura stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo;
- b) dai contributi concessi da enti pubblici o privati;
- c) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi
- d) da versamenti di qualsiasi importo effettuati da "Simpatizzanti dell'Enciclopedia delle Donne"

11) Incarichi associativi

Gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

12) Bilancio ed Esercizi sociali

L'Associazione annualmente redige il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo, con criteri di oculata prudenza.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate all'Organo Amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza.

13) Divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'organo amministrativo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.